

Oggetto: Osservazioni in merito alla documentazione in bozza “Norme di specificazione per gli interventi sugli edifici del territorio rurale soggetti a tutela dal PRG, a seguito degli eventi sismici del maggio 2012”.

Relativamente agli edifici tutelati si chiede l'applicazione dei comma 3 e 4 dell' Art. 6 che recitano come segue:

3. La disciplina di tutela stabilita dalla pianificazione urbanistica per gli edifici di interesse storico architettonico, culturale e testimoniale, non trova applicazione nel caso di edifici vincolati dalla pianificazione interamente crollati a causa del sisma o interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell'incolumità pubblica.

Nei restanti casi, gli interessati possono richiedere la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.

4. Allo scopo di promuovere la ricostruzione dei beni culturali e degli edifici vincolati dalla pianificazione con le caratteristiche architettoniche originarie:

- a) in tutto il territorio urbanizzato, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 5;
- b) nel territorio rurale, trovano applicazione gli incentivi di cui al comma 8 dell' articolo 9.

Si chiede inoltre l'estensione del comma 8 dell'art. 9 in particolare “.....la facoltà di modificare la sagoma e quella di ridurre la volumetria dell'edificio originario e di recuperarla secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4. In questa ipotesi, gli edifici di nuova costruzione devono essere progettati con riferimento alle tipologie architettoniche e compositive e nel rispetto dei materiali della tradizione locale e delle tecniche costruttive, presenti nel territorio comunale e che connotano il paesaggio rurale di pianura, come individuati dal piano urbanistico. In assenza di tali previsioni nella pianificazione urbanistica, nelle more dell'approvazione del piano della ricostruzione, il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui all'articolo 7, comma 1, o con apposito provvedimento, può specificare le caratteristiche tipologiche e costruttive da osservarsi nella progettazione degli interventi di ricostruzione.

Con il medesimo provvedimento il Consiglio comunale può stabilire misure dirette a favorire la ricostruzione degli edifici precedentemente vincolati dalla pianificazione.” nei restanti casi, quando gli interessati richiedono la revisione del vincolo stabilito dalla pianificazione, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, presentando al Comune un'apposita perizia asseverata, con la quale il progettista abilitato documenta il pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma che non consente il recupero dell'edificio se non attraverso la completa demolizione e ricostruzione dello stesso.

La revisione del vincolo, nel caso sussistano i requisiti sopracitati, dovrà comportare la cancellazione e non il mantenimento del vincolo stesso.

Si fa presente, inoltre, che le ordinanze commissariali per la ricostruzione post sisma, riservano la maggiorazione percentuale sul prezzo mq per gli edifici tutelati con vincolo esclusivamente per gli interventi di riparazione con miglioramento sismico e non per la sostituzione edilizia.